



**CITTA' DI
CASSANO MAGNAGO**

SPORTELLO UNICO ATTIVITÀ PRODUTTIVE

***Piano Comunale
per la disciplina
delle cessioni a fini solidaristici***

ai sensi dell'art.29 bis, della legge regionale Lombardia n. 6 del 2 febbraio 2010

Approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 17 del 6.04.2017

ART. 1 – FINALITÀ DEL REGOLAMENTO.

1. Il presente Regolamento determina le competenze degli organi comunali per l'espletamento delle funzioni di polizia amministrativa locale per la disciplina dell'attività delle cessioni a fini solidaristici, ai sensi e per gli effetti di quanto previsto dalla legge regionale n. 6 del 2 febbraio 2010 Sezione III bis e delle Linee Guida emanate con deliberazione di Giunta Regionale n. X/5061 del 18 aprile 2016.
2. Le relative procedure sono improntate ai criteri di semplificazione e trasparenza introdotti dal decreto legislativo n. 59/2010 e dalla legge n. 241/90.

ART. 2 – DEFINIZIONI.

1. Agli effetti del presente Piano Comunale si intendono:

I. **Cessioni a fini solidaristici:** le attività in cui enti non commerciali, direttamente tramite proprio personale o mediante soggetti volontari, offrono al pubblico indifferenziato merci in cambio di una offerta libera, destinando i proventi, al netto delle eventuali spese vive, esclusivamente a scopi di beneficenza o di sostegno ad iniziative caritatevoli, solidaristiche o di ricerca, effettuate su suolo pubblico o suolo privato aperto al pubblico.

II. **Enti non commerciali:** enti pubblici o privati diversi dalle società residenti nel territorio dello Stato (enti privati con o senza personalità giuridica: associazioni, comitati, fondazioni, consorzi, circoli, club, accademie, congregazioni, etc.) che non hanno per oggetto esclusivo o principale l'esercizio di attività commerciali (D.P.R. 917/86 artt. 143 – 150).

III. **legge regionale:** la legge di Regione Lombardia n. 6 del 2 febbraio 2010;

IV. **S.U.A.P.:** lo Sportello Unico Attività Produttive;

V. **Responsabile:** il Responsabile dello Sportello Unico Attività Produttive.

ART. 3 - COMPETENZE

1. La regolamentazione, la direzione ed il controllo delle attività di cessioni a fini solidaristici, gli atti amministrativi, il ricevimento e l'evasione di reclami o di ricorsi in materia, vengono esercitate dal S.U.A.P. nella persona del Responsabile.

ART. 4 – ESERCIZIO DELLA ATTIVITA' DI CESSIONE SOLIDARISTICA

1. Lo svolgimento delle attività occasionali di cessione a fini solidaristici, esercitata su suolo pubblico o su area privata aperta al pubblico, è sottoposta alle disposizioni riportate nei successivi commi.
2. L'attività di cui al presente Piano può essere svolta esclusivamente da enti non commerciali regolarmente costituiti da almeno un anno, almeno con scrittura privata registrata.
3. La cessione delle merci deve avvenire a corpo e per modico valore e devono riguardare:
 - i prodotti non alimentari (esclusi quelli che necessitano di particolari prescrizioni e/o requisiti di detenzione /vendita)
 - i prodotti alimentari confezionati e non deperibili (esclusi quelli che necessitano di particolari trattamenti di conservazione e le bevande alcoliche e superalcoliche).
4. Gli enti che intendono svolgere l'attività di cessione solidaristica su area pubblica devono presentare apposita istanza almeno dieci (10) giorni prima della manifestazione, nella quale devono dichiarare:
 - i dati dell'associazione/ente e le generalità del soggetto responsabile
 - la data e gli orari di svolgimento
 - il luogo, le attrezzature e la superficie che si intendono utilizzare
 - il tipo di merce/prodotti offerti in cessione
 - che l'iniziativa è destinata esclusivamente alla raccolta di fondi per fini di beneficenza, caritatevoli, solidaristici o di ricerca
 - che le merci/prodotti posti in cessione sono provenienti da una regolare filiera produttiva.
5. L'istanza deve essere corredata da:
 - fotocopia documento di identità del sottoscrittore

- copia dell'atto costitutivo e/o dello statuto, in alternativa si possono indicare siti o archivi, accessibili digitalmente, dai quali desumere le suddette informazioni.
6. Qualora l'attività venga svolta su area privata aperta al pubblico deve essere presentata una comunicazione almeno dieci (10) giorni prima riportante, oltre i dati di cui ai precedenti commi 4 e 5, anche una dichiarazione di consenso a firma del proprietario dell'area.
 7. In caso di utilizzo di suolo pubblico devono essere rispettati i seguenti criteri:
 - non costituire intralcio al traffico veicolare e pedonale
 - non danneggiare il suolo e non occultare la segnaletica stradale e gli impianti pubblicitari installati
 - non occultare le vetrine e le insegne delle attività economiche presenti nell'area interessata
 - non utilizzare amplificatori o richiami sonori
 - non utilizzare generatori che producono scarichi inquinanti in atmosfera e rumori molesti
 - non utilizzare strutture mobili complesse ossia che prevedano allacciamenti alla rete pubblica elettrica ed idrica.
 8. E' ammesso l'uso di veicoli appositamente attrezzati, solamente per raccolta fondi a favore di enti a rilevanza regionale o nazionale (autoemoteche, mezzi della protezione civile, mezzi del soccorso sanitario).
 9. In caso di diniego i motivi ostativi dovranno essere comunicati almeno cinque giorni prima della data di inizio della iniziativa.
 10. In caso di utilizzo di aree private aperte al pubblico vengono stabiliti i seguenti divieti:
 - l'attività deve essere svolta senza l'impiego di mezzi organizzati professionalmente (quali uso di pubblicità dei prodotti, insegne lumiose, locali o strutture attrezzate secondo gli usi delle imprese commerciali)
 - non utilizzare amplificatori, richiami sonori, insegne luminose.
 11. Per assolvere all'obbligo di informazione del pubblico deve sempre essere esposta apposita segnaletica indicante:
 - l'ente promotore
 - lo scopo perseguito per la raccolta dei fondi
 - la dizione "offerta libera", eventualmente predeterminata nell'importo minimo.
 12. Considerata la limitazione delle aree individuate messe a disposizione, si stabilisce che sul territorio comunale:
 - nell'arco dell'anno solare non sono ammesse più di dodici iniziative, comprese quelle svolte in contemporanea su tutto il territorio nazionale;
 - sono consentite solamente due iniziative in contemporanea se svolte su aree distinte, fatte salve le situazioni legate a raccolta fondi per emergenze a fronte di eventi calamitosi straordinari;
 - devono intercorrere almeno due mesi tra una iniziativa di cessione e l'altra, promosse dallo stesso soggetto, che può presentare non più di due richieste all'anno;
 - la durata massima di ogni singola iniziativa non deve essere superiore a giorni due, fatte salve le situazioni legate a raccolta fondi per emergenze a fronte di eventi calamitosi straordinari;
 - l'area individuata deve essere occupata da un solo banco per volta.
 13. Non è ammessa l'attività in forma itinerante.
 14. Ai sensi degli articoli 17 e 49 del decreto legislativo 507/1993, per l'esposizione di impianti pubblicitari nell'area occupata e per le occupazioni di suolo non si applicano le imposte comunali sulla pubblicità e TOSAP.

ART. 5 – ATTIVITA' ESCLUSE

1. Sono escluse dal rispetto delle presenti disposizioni l'attività di raccolta fondi effettuata:
 - in aree private, non aperte al pubblico, e destinate esclusivamente ai soli componenti o soci dell'associazione o circolo od ente organizzativo
 - in area privata, aperta al pubblico, da appartenenti alle confessioni religiose, per le quali vige il regime concordatario con lo Stato italiano

- in collaborazione con i commercianti su area privata ed i commercianti su area pubblica operanti con posteggio mercatale, con obbligo di corretta informazione sull'attività effettuata e sui beni che ne sono oggetto.

ART. 6 – LOCALIZZAZIONE DELLE AREE PER ESERCIZIO DELLA ATTIVITA'

1. L'ubicazione delle aree individuate per esercizio delle attività di cessione solidaristica sono riportati nell'Allegato "A" e relativa planimetria, disponibile sul sito istituzionale.
2. L'allegato "A", parte integrante del Presente Regolamento, essendo atto di natura tecnica sarà modificato con provvedimento di Giunta Comunale.
3. La collocazione dei banchi deve avvenire alla distanza di 200 metri lineari dai punti vendita dello stesso genere.

ART. 7 – SANZIONI

1. Fatto salvo quanto determinato dall'articolo 29 ter della legge regionale, il mancato rispetto delle disposizioni dettate dal presente Piano sono punite con la sanzione amministrativa pecuniaria edittale da euro 100 ad euro 500.
2. In caso di occupazione di suolo pubblico senza aver corrisposto l'importo dovuto, si applicano le sanzioni previste dal vigente Regolamento comunale TOSAP.
3. Per la determinazione e l'applicazione della sanzione sopra riportata si applicano i principi e le procedure di cui alla legge n. 689/81.
4. L'autorità competente a ricevere il rapporto e il ricorso viene individuata nel Segretario Generale.
5. Ai sensi dell'articolo 1 del Decreto-legge 30 settembre 2005, convertito dalla Legge 2 dicembre 2005 n. 248, successivamente modificato dal Decreto legge 31/5/2010 n. 78, che prevede nell'ambito dell'attività di contrasto all'evasione la partecipazione dei Comuni all'accertamento, si fa salva la possibilità di effettuare segnalazioni e/o comunicazioni all'Agenzia delle Entrate per i controlli sulla regolarità fiscale dell'attività in oggetto.

ART. 8 - RINVIO A NORME VIGENTI - ENTRATA IN VIGORE - PUBBLICITÀ DEL PIANO

1. Per quanto non previsto e disciplinato nel presente Regolamento, si fa rinvio alle vigenti norme statali e regionali in materia di polizia amministrativa locale.
2. Per eventuali altre specifiche situazioni, si fa riferimento a quanto stabilito con le Linee Guida Regionali approvate con D.G.R. n. X/5061 del 18 aprile 2016.
3. Il presente Regolamento, composto da 08 articoli e 01 Allegati, entra in vigore dopo l'esecutività della deliberazione con la quale è stato approvato.
4. Copia del presente regolamento, divenuto esecutivo, sarà reso disponibile ai Responsabili d'Area Territorio e Polizia Locale per quanto di rispettiva competenza.
5. Copia del regolamento medesimo sarà pubblicata sul sito internet dell'ente.

Allegato "A" del Piano comunale per la disciplina delle cessioni a fini solidaristici

SCHEDA DESCRITTIVA DELLE AREE PUBBLICHE DESTINATE ALLE CESSIONI A FINI SOLIDARISTICI

Nel rispetto delle disposizioni dettate dall'articolo 29 bis della l.r. 6/2010 ed in applicazione delle Linee Guida approvate da Regione Lombardia con D.G.R. n. X/5061 del 18 aprile 2016, si identificano le sotto elencate aree che possono essere concesse per l'esercizio delle cessioni a fini solidaristici.

- 1. area individuata in piazza Piazza Don Spina*
- 2. area individuata in piazza XX Aprile*
- 3. area individuata in piazza Libertà*
- 4. area individuata in piazza Santa Maria*
- 5. area individuata in piazza San Giulio angolo via San Giulio*
- 6. area individuata in viale Rimembranze-piazzale Cimitero*
- 7. area individuata in via San Pio X - zona Chiesa San Pietro*
- 8. area individuata in via Puccini - zona Chiesa San Martino*
- 9. area individuata in via Marconi -parcheggio Tigros*